



COMUNEDISCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER L' INSTALLAZIONE E LA GESTIONE D'INFRASTRUTTUREDIRICARICAPERVEICOLIELETTRICI CON OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.03.2026



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA III TECNICO MANUTENTIVA

1. PREMESSA

Una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle Emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema. A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante. Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio.

La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti, definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, Piano per il quale permane un quadro di perdurante incertezza sui tempi di disponibilità delle risorse finanziarie, a causa della mancata qualificazione dei soggetti privati da coinvolgere, nonostante l'approvazione con decreto ministeriale del giugno 2018 dello schema di accordo quadro e successiva intesa tra stato e regioni.

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 3 agosto 2017 ad oggetto "Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici" ha individuato le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell'art. 23, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il Decreto-legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 (C.D. "Decreto Semplificazioni") e ss.mm e ii ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale.

Il presente regolamento si applica in tutti i casi di installazione di ricariche/colonnine per veicoli elettrici site su suolo pubblico o aperto al pubblico, è rivolto ad utenti generici, qualsivoglia sia la natura giuridica del soggetto che presenta la richiesta di localizzazione dell'infrastruttura di ricarica.

Si applicano le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d), e), g) e h), del Decreto Legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 e ss.mm e ii.

- Per punto di ricarica si intende un'interfaccia in grado di ricaricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta.
- Per punto di ricarica di potenza standard si intende un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico.

Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie:

- 1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
- 2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;

- Per punto di ricarica di potenza elevata si intende un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW.

Il punto di ricarica di potenza elevata è dettagliato nelle seguenti tipologie:

- 1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;
- 2) ultraveloce: superiore a 50 kW;



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA III TECNICO MANUTENTIVA

- Per dispositivo di ricarica si intende un dispositivo in grado di erogare il servizio di ricarica mediante uno o più punti di ricarica, comunemente denominato "colonnina di ricarica".
- Per infrastruttura di ricarica si intende un insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l'infrastruttura di ricarica è composta da uno o più dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche.

2. PRINCIPI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

Come definito dal decreto-legge 16/07/2020 nr. 76, il Comune dovrà prevedere la predisposizione per la concessione di almeno 1 colonnina ogni 1000 abitanti.

L'individuazione degli stalli da destinare all'installazione di Infrastrutture di ricarica (di seguito IDR) verrà definita dalla Giunta Comunale con successivo atto, tenendo conto dell'effettiva disponibilità di parcheggi nelle zone individuate, della vicinanza ad attività di interesse collettivo e prevedendo una distribuzione quanto più omogenea sul territorio.

All'atto della presentazione della domanda, l'operatore dovrà fare riferimento alle localizzazioni che verranno definite.

In riferimento alle colonnine, punti di ricarica installabili, si precisa che ogni infrastruttura dovrà avere almeno due punti di ricarica, la potenza minima accettabile sarà quella standard accelerata e almeno uno dei punti di ricarica dovrà ricadere nell'ambito di potenza elevata.

Fatto salvo quanto sopra, il richiedente potrà proporre soluzioni alternative e/o migliorative circa le caratteristiche delle infrastrutture e la loro localizzazione, tale ipotesi dovrà essere concordata con gli uffici di settore del Comune di Scilla che ne valuterà la loro fattibilità.

3. ITER AUTORIZZATIVO

1. La domanda completa di tutti gli elaborati va presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Scilla.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 57 del D.l. 16 luglio 2020 n.76, convertito in legge con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n.120, e s.m.i. il Comune può prevedere l'esenzione dal versamento del canone unico patrimoniale, così come previsto dall'Art. 57 comma 9.
3. La concessione d'uso del suolo per l'installazione delle infrastrutture di ricarica avrà la durata di 10 anni e potrà eventualmente essere prorogata con provvedimento espresso, per ulteriori anni, su specifica richiesta dell'operatore da presentarsi entro quattro mesi (120 giorni) dalla scadenza della concessione, previa deliberazione di approvazione dell'Amministrazione. Al termine della concessione, o in caso di mancata richiesta di proroga, o diniego da parte del Comune, l'operatore è obbligato a ripristinare, a proprie spese, i luoghi come erano in origine, salvo diversi accordi intercorsi con il Comune di Scilla.
4. A seguito dell'approvazione dei progetti, prima dell'inizio dei lavori, l'operatore dovrà stipulare una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a prima richiesta, del valore pari a € 2.500,00 per ogni infrastruttura su asfalto regolare e pari a € 5.000,00 per ogni infrastruttura collocata su materiali diversi dall'asfalto (es. autobloccanti, porfido, ecc.) a garanzia di eventuali danni e ripristini del suolo pubblico. L'operatore dovrà inoltre stipulare un'adeguata polizza RC a copertura di eventuali sinistri e/o danni a persone, cose e animali.
5. A corredo della domanda di concessione, il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione, come stabilito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017, da



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA III TECNICO MANUTENTIVA

trasmettere, tramite PEC firmata digitalmente da tecnico abilitato, all'indirizzo protocollo.scilla@asmepec.it;

A) DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO DEL PROGETTO, contenente:

- la descrizione del progetto;
- il numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto;
- le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte;
- la scheda tecnica delle colonnine comprensiva dei dati dimensionali e di dettaglio;
- l'indicazione dei costi complessivi suddivisi per la parte di investimento e per le parti di gestione e manutenzione successive;
- piano delle manutenzioni previste per ciascun punto di ricarica installato, in cui vengano esplicitati tempistiche, frequenze e interventi atti a garantire l'erogazione di un servizio continuativo e senza interruzioni oltre lo stretto necessario per le manutenzioni stesse, con l'indicazione del soggetto che provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
- le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste.

B) PROGETTO TECNICO, PER OGNI INFRASTRUTTURA, comprensivo di:

- inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici vigenti:
 - a) planimetria in scala adeguata, riportante la localizzazione delle infrastrutture di ricarica che dimostri la rispondenza ai requisiti di cui al paragrafo 2) "Principi di localizzazione territoriale e valutazioni tecniche";
 - b) planimetrie su diversa scala di approfondimento dell'area interessata dal progetto relative a: stato di fatto, stato di progetto ed eventuali planimetrie e sezioni di dettaglio tecnico costitutivo:
 - planimetria di inquadramento del contesto in scala coerente con la dimensione del territorio interessato dal progetto (da 1:1000 a 1:200) relativamente allo stato di fatto;
 - planimetria di inquadramento dell'intervento in scala coerente con la dimensione del territorio interessato dal progetto (da 1:1000 a 1:200) relativamente allo stato di progetto;
 - planimetrie di dettaglio dell'intervento in scala 1:200 comprensive di stato di fatto, stato di progetto e raffronto con le modifiche al suolo pubblico per effetto dell'inserimento dell'infrastruttura proposta;
 - planimetrie e sezioni esecutive tipiche e/o di dettaglio in scala 1:10 rappresentanti le opere necessarie alla realizzazione del progetto presentato, comprensive dei particolari costruttivi/installativi;
 - c) documentazione fotografica ante operam e foto inserimenti a colori, illustranti la struttura di ricarica e l'area di sosta antistante, riprese da diverse angolazioni, datate e firmate.
 - d) rappresentazione grafica della segnaletica orizzontale e verticale, effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della strada e del presente regolamento di cui all'art. 9;
 - e) cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operatività dell'infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell'area che ospita l'infrastruttura e degli stalli di sosta riservati alla ricarica, ed inclusivo di tempistiche di ripristino dei luoghi al termine della convenzione;

C) RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INFRASTRUTTURA DI RICARICA, che deve contenere almeno:

- le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard delle prese, le modalità di accesso e pagamento, le modalità di dissuasione dall'uso improprio delle infrastrutture che l'operatore metterà in pratica, eventuale sviluppo del software del sistema di gestione, smaltimento delle apparecchiature a fine vita. I punti di ricarica realizzati in aree pubbliche devono assicurare l'interoperabilità tra i sistemi di ricarica.

D) COPIA DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA O DI MODIFICA DELLA CONNESSIONE ESISTENTE, completa di:

- schemi impiantistici della rete di alimentazione ed evidenza da parte di un distributore di energia elettrica circa l'effettiva capacità di fornire il servizio di ricarica ai veicoli alimentati a energia elettrica del contesto proposto.

E) PIANO TARIFFARIO COMPLETO DI TUTTE LE TARIFFE RIVOLTE ALL'UTENZA:

- dettagliata relazione completa di tutte le tariffe rivolte all'utenza, con metodo di pagamento.
-



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA III TECNICO MANUTENTIVA

4. CARATTERISTICHE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

In coerenza con quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 e s.m.i., le infrastrutture di ricarica da installarsi su suolo pubblico e su suolo privato ad uso pubblico possono essere di potenza standard, cioè compresa tra i 3,7 kW e i 22 kW, oppure di potenza elevata, cioè oltre i 22 kW.

Al fine di garantire l'interoperabilità delle infrastrutture di ricarica con i diversi standard attualmente in uso dalle case automobilistiche, le colonnine, secondo la distinzione di cui sopra, dovranno rispettare le seguenti caratteristiche in termini di dotazioni minime richieste:

- Punti di ricarica a potenza standard (tra 3,7 e 22 kW): almeno n. 2 prese fisse o connettori per veicoli "tipo 2", con possibilità di inserire in aggiunta n. 2 prese "tipo 3A".
- Punti di ricarica a potenza elevata (oltre 22 kW): connettori del sistema di ricarica combinato tipo "Combo 2" (standard Europeo), CHAdeMO, con possibilità di inserire in aggiunta prese fisse/connettori "tipo 2" (le tipologie Combo 2 e CHAdeMO devono essere presenti sulla singola colonnina).

Oltre a tali disposizioni sulla dotazione minima necessaria e obbligatoria per le colonnine, la struttura di ricarica da installarsi deve rispondere alle indicazioni delle disposizioni legislative vigenti sulla materia e deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- Soprasuolo: una colonnina di ricarica avente un basamento che possieda una superficie che non superi 0,50 mq, collegata a una superficie pari ad almeno 20 mq e almeno due stalli di sosta ad essa dedicati (ciascuno aventi dimensioni pari a 5 metri in lunghezza e almeno 2 metri in larghezza) finalizzati alla sola sosta per la ricarica del veicolo alimentato ad energia elettrica.
 - Sottosuolo: una infrastruttura di rete che consenta la fornitura dell'energia elettrica ai veicoli che si colleghino alla struttura di ricarica nel rispetto delle profondità di scavo definite dagli uffici competenti ed in funzione della fornitura in corrente alternata (AC) o in corrente continua (DC).
- Le infrastrutture di ricarica devono essere posizionate in modo da garantire una distanza con il ciglio del marciapiede non inferiore a 50 cm ed in modo tale da non limitare la sicurezza dei pedoni.
 - Per i punti di ricarica dotati di connettori, è da privilegiarsi, ove le caratteristiche e le dimensioni della strada lo consentano, l'installazione con stalli di ricarica a pettine.

Si precisa che per eventuali aree sottoposte a qualsivoglia vincolo (ambientale, monumentale, archeologico, etc.) saranno ammissibili solo strutture aventi caratteristiche di forma e colore confacenti al decoro del contesto in cui si propone l'installazione, previo parere positivo degli Enti competenti in materia.

La pubblicità e/o la "brandizzazione" sulle strutture soggette alle presenti linee di indirizzo è eventualmente consentita solo previa autorizzazione degli uffici competenti laddove superasse i 100 cmq (al di sotto dei quali non è prevista richiesta autorizzativa).

5. MODALITÀ D'USO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

L'infrastruttura di ricarica dovrà rispondere anzitutto a requisiti di interoperabilità a garanzia della libertà di mercato e dell'efficienza di servizio, consentendo l'uso dell'infrastruttura a tutti gli utenti senza alcun genere di esclusività per i soli abbonati dell'operatore intestatario.

I principi attraverso i quali si intende garantire l'interoperabilità sono i seguenti:

1. Roaming: in linea con la direttiva 2014/94/EU gli operatori si dovranno impegnare a favorire l'implementazione della funzione di roaming con gli altri operatori attivi nel territorio dell'Unione Europea nel campo della ricarica di veicoli elettrici;



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA III TECNICO MANUTENTIVA

2. Accessibilità: gli operatori si dovranno impegnare inoltre a favorire l'adesione e l'integrazione della propria rete di infrastrutture con sistemi applicativi web/smartphone, per la geolocalizzazione delle colonnine e il pagamento digitale della ricarica, attivi e operanti nel territorio dell'Unione Europea;

3. Metodi di pagamento: al fine di rendere accessibile il servizio di ricarica a tutti i potenziali utenti, siano essi fruitori regolari (privati o pubblici), oppure occasionali, in aggiunta ai sistemi di pagamento che ogni gestore intenderà adottare (app, tessera, etc.) è anche richiesta la possibilità per l'utente di pagare tramite carta di credito contactless o comunque con sistemi che consentano il pagamento immediato, senza registrazione preventiva e senza dover stipulare contratti;

4. Esercizio: consentire la ricarica anche agli utilizzatori "occasionalisti" privi di tessera o non registrati ad alcun servizio quali, ad esempio, i turisti della città.

Il sistema di gestione di ciascun operatore dovrà permettere di visualizzare, tramite mappa su web propria o di aggregatori esistenti o degli eMSP¹*, le colonnine di ricarica disponibili, permetterne la prenotazione, segnalare guasti o malfunzionamenti. Tutte le funzionalità di gestione del servizio di ricarica dovranno essere messe a disposizione da parte del CPO²** a tutti gli eMSP che le presenteranno al cliente finale, preferibilmente tramite un'apposita applicazione per smartphone.

Le strutture di ricarica e gli stalli di sosta posti in prossimità di esse sono accessibili solo a veicoli alimentati a energia elettrica.

In ogni caso, per garantire un turnover adeguato alle strutture di ricarica ed evitare che esse si rivelino inaccessibili a causa di veicoli indebitamente parcheggiati negli stalli destinati alla ricarica, si ritiene necessario regolare la sosta anche per le auto in ricarica presso le colonnine pubbliche. Negli stalli di sosta posti in corrispondenza delle colonnine, la sosta è regolata secondo i seguenti principi:

- è vietata ai veicoli, pur alimentati ad energia elettrica, che non siano effettivamente in fase di ricarica.
- è consentita fino a un massimo di 90 minuti ai veicoli alimentati ad energia elettrica che siano in fase di ricarica presso i punti di ricarica a potenza elevata (oltre 22 kW).
- è consentita fino a un massimo di 2 ore e mezza, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, ai veicoli alimentati ad energia elettrica che siano in fase di ricarica presso i punti di ricarica a potenza standard (da 3,7 kW fino a 22 kW).
- I tempi di permanenza per la ricarica dei veicoli, sopra indicati, sono stabiliti dal Comune di Scilla in conformità al vigente Codice della Strada e potranno essere modificati a seconda delle variazioni della domanda di ricarica e dell'offerta di infrastrutture e del parco veicolare elettrico.

I dati rilevati relativamente al numero di utenti, numero di ricariche, kWh consumati per ogni utente e per ogni infrastruttura di ricarica, tempo di ricarica, stato di funzionamento delle infrastrutture, dovranno essere messi a disposizione in tempo reale al Comune di Scilla.

Il servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dovrà essere attivo continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, fatta eccezione per le infrastrutture realizzate su suolo privato ad uso pubblico per le quali dovrà essere garantito il servizio di ricarica per tutto il periodo di apertura della specifica località.

Ogni infrastruttura di ricarica dovrà essere in comunicazione con il centro di controllo sviluppato dall'operatore.

¹Electro-Mobility Service Provider (eMSP) "Fornitore di servizi per la mobilità elettrica": offrono servizi per la ricarica di veicoli elettrici; consentono l'accesso a una vasta rete di punti di ricarica in una determinata area geografica, anche con contratti di "roaming" con altri soggetti. Forniscono ai clienti informazioni utili come la posizione e la disponibilità del caricatore, funzionalità di pagamento e altro ancora, garantendo un'elevata soddisfazione del conducente; si possono paragonare ai ben più noti gestori della telefonia mobile.

²Charge Point Operator (CPO) "Operatore del punto di ricarica": sono i soggetti che si occupano di installare e gestire le stazioni di ricarica offrendo servizi di diagnostica, di risoluzione delle eventuali problematiche e di manutenzione.



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA III TECNICO MANUTENTIVA

Dovrà essere garantito il corretto e continuativo funzionamento delle infrastrutture di ricarica, il cui stato dovrà essere monitorato dall'operatore in tempo reale.

In caso di guasto o malfunzionamento delle infrastrutture dovrà essere data immediata comunicazione alla clientela e al Comune di Scilla notificando l'Ufficio Tecnico - Manutentivo.

Dovrà essere garantita un'idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini della sicurezza degli utenti e del contenimento dei guasti, nonché la necessaria manutenzione straordinaria per il pronto ripristino della funzionalità delle infrastrutture di ricarica in caso di guasto, danneggiamento o vandalismo.

Dovrà essere introdotta l'adozione di un modello di pagamento a consumo, basato sui kWh di energia e sul tempo utilizzati dall'utente nel corso della propria ricarica, finalizzato anche a disincentivare soste per la ricarica prolungate oltre il tempo massimo consentito, in modo da garantire l'opportunità di ricarica a più utenti. Le tariffe applicate devono essere comunicate in maniera chiara e trasparente a tutti gli utenti prima dell'effettuazione della ricarica.

Il mancato rispetto, anche parziale, di quanto indicato al presente punto - "Modalità d'uso delle infrastrutture di ricarica" – implicherà la decadenza della concessione e l'obbligo di ripristino dei luoghi a spese del Concessionario, oltre alla facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell'Art. 17 septies della L. 134/2012 e s.m.i.

6. IMPEGNI DA PARTE DEGLI OPERATORI

Gli operatori dovranno impegnarsi a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso proprie società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- Progettare le "Aree dedicate", composte dall'Infrastruttura di Ricarica (IdR) e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- Richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle IdR;
- Provvedere all'installazione delle IdR, che resteranno di proprietà del Concessionario stesso, in corrispondenza delle posizioni indicate dall'atto adottato dalla Giunta;
- Esercizio e gestione delle IdR da remoto tramite piattaforma dedicata;
- Provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- Provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area di sosta dedicata, necessari per l'installazione dell'infrastruttura;
- Mantenere l'infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto funzionamento prevedendo un piano di manutenzione ordinaria;
- Provvedere alla realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica verticale ed orizzontale;
- Provvedere a tutte le attività di collaudo;
- Assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di ricarica;
- Rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi con costi a proprio carico nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune di Scilla laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o disciplinare;
- Provvedere allo spostamento delle colonnine qualora il Comune di Scilla, per questioni di carattere funzionale, ne abbia la necessità. In questo caso lo spostamento sarà a carico del Concessionario;
- Fornire i dati relativi all'utilizzo delle infrastrutture di ricarica;



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA III TECNICO MANUTENTIVA

- Rispettare il presente regolamento.

Il mancato rispetto, anche parziale, del presente regolamento implicherà la decadenza della concessione e l'obbligo di ripristino dei luoghi a spese del Concessionario, oltre alla facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni.

7. IMPEGNI DA PARTE DELL'ENTE

Il Comune di Scilla si impegna a:

- Mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici in corrispondenza delle posizioni che verranno individuate, ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità che della visibilità.
- Si precisa che le posizioni dovranno essere in dettaglio concordate con l'Amministrazione sulla base di specifiche valutazioni tecnico-funzionali.
- Assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità dei richiedenti medesimi con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti.
- In applicazione dell'art.57 comma 9 del D.L. 16/07/2020 n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in Legge 120 dell'11/09/2020 e s.m.i., il Comune può prevedere l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. Il canone di occupazione di suolo pubblico viene calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

8. REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SULLE AREE DI RICARICA

In conformità all'art. 158 comma 1 del codice della strada la sosta sulle aree di ricarica è così disciplinata:

- L'utilizzo delle aree di ricarica sarà consentito nella fascia oraria 7.00-23.00 ai soli veicoli elettrici o ibridi plug-in che effettuano le operazioni di ricarica per una durata massima di 2 (due) ore e mezza con obbligo di esposizione di disco orario.
- L'utilizzo delle aree di ricarica sarà consentito nella fascia oraria 23.00-7.00 ai soli veicoli elettrici o ibridi plug-in che effettuano le operazioni di ricarica, senza alcuna durata massima, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del d. lgs. 16 dicembre 2016, n. 257).
- Per i veicoli che non effettuano operazioni di ricarica non collegati alla colonnina sarà previsto il divieto di sosta e fermata con rimozione.
- Il divieto di sosta e fermata è previsto anche per i veicoli elettrici che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del d. lgs. 16 dicembre 2016, n. 257).



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA III TECNICO MANUTENTIVA

I tempi di permanenza per la ricarica dei veicoli, sopra indicati, sono stabiliti dal Comune di Scilla e potranno essere modificati a seconda delle variazioni della domanda di ricarica e dell'offerta di infrastrutture e del parco veicolare elettrico.

9. SEGNALETICA E ARREDO URBANO DELLE AREE DI RICARICA

I singoli stalli dovranno essere demarcati a cura del Concessionario con strisce di colore idoneo e logo che identifichi un parcheggio adibito a ricarica elettrica (con vernice permanente) in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

Dovrà essere apposta, sempre a carico dell'operatore, idonea segnaletica verticale da concordare con il Comando della Polizia Locale del Comune di Scilla.

La segnaletica dovrà essere regolarmente mantenuta, intervenendo, entro 3 giorni dalla richiesta, ogni qualvolta ritenuto necessario da parte del Comando della Polizia Locale.

10. PUBBLICITÀ

Non sarà consentita l'installazione di pannelli a scopo pubblicitario, mentre verrà consentito l'uso di grafiche mirate a fornire informazioni legate all'utilizzo del servizio di ricarica e che identifichi il gestore del servizio. La pubblicità e/o la "brandizzazione" sulle strutture è eventualmente consentita solo previa autorizzazione degli uffici competenti laddove superasse i 100 cmq (al di sotto dei quali non è prevista richiesta autorizzativa).

11. PROVENTI E DETERMINAZIONE TARIFFA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale non percepirà alcun provento dall'erogazione del servizio effettuato tramite le infrastrutture installate che sarà percepito interamente dal gestore delle stesse, il quale dovrà determinare la tariffa nel rispetto dei commi 12 e seg. dell'art.57 del DL 16/07/2020 n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in Legge 120 dell'11/09/2020 e s.m.i. e delle normative vigenti in materia. Le tariffe applicate e le variazioni delle stesse dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione Comunale.

12. ENERGIA

L'allacciamento alla rete elettrica e la stipula dei contratti di fornitura di energia sono a carico del Concessionario. Il Concessionario deve indicare, in sede di offerta, la percentuale di energia elettrica utilizzata per i propri impianti proveniente da fonte rinnovabile ai fini della valutazione dell'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica di cui all'art.57 comma 9 del DL 16/07/2020 n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in Legge 120 dell'11/09/2020 e s.m.i..

Il Comune di Scilla si riserva di verificare quanto dichiarato, richiedendo certificazione specifica o interrogando il fornitore di elettricità. Le verifiche potranno essere eseguite sia al momento dell'offerta sia in qualsiasi momento durante la durata della concessione.

In caso di riscontri negativi sarà richiesto il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico come da situazione verificata.



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA III TECNICO MANUTENTIVA

13. MODALITÀ E DURATA DELLA CONVENZIONE

In applicazione dell'art. 57 comma 14bis del DL 16/07/2020 n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in Legge 120 dell'11/09/2020 e s.m.i., ciascuna convenzione sarà efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 (dieci) anni, potrà eventualmente essere prorogata con provvedimento espresso, per ulteriori anni, su specifica richiesta dell'operatore da presentarsi entro quattro mesi (120 giorni) dalla scadenza della concessione, previa deliberazione di approvazione dell'Amministrazione, mentre per le relative opere di connessione, il provvedimento intestato al gestore della rete, avrà durata illimitata, fatto salvo quanto previsto in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune.

Al termine di tale periodo, o in caso di mancata richiesta di proroga, o diniego da parte del Comune, il Concessionario dovrà procedere con la disinstallazione delle infrastrutture di ricarica con completo ritiro e smaltimento dei manufatti, nonché al ripristino del suolo a regola d'arte, a propria cura e spese, salvo diversi accordi intercorsi con il Comune di Scilla.

14. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI CONCESSIONARI

Il Comune, al fine di garantire un idoneo servizio per la collettività, ai sensi dal comma 8 dell'articolo 57 del D.L. 76/2020 e s.m.i., potrà procedere con pubblicazione di una manifestazione di interesse per definire i Concessionari del servizio, volta alla realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica.

Il Comune, come definito dal comma 8 dell'articolo 57 del D.L. 76/2020 e s.m.i., procede ad assentire le eventuali richieste di concessione, volte alla realizzazione ed eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica, che dovessero pervenire nel caso le stesse siano in coerenza con quanto definito dal presente regolamento.

Ai fini di autorizzare eventuali richieste di concessione il Comune provvederà a pubblicare per un periodo non inferiore ai quindici giorni sul proprio sito istituzionale la richiesta di concessione. Se allo scadere del periodo di pubblicazione non dovessero pervenire ulteriori richieste d'interesse il Comune, verificato la congruità della proposta, provvederà alla sua autorizzazione.

Nel caso in cui il Comune, durante il periodo di pubblicazione dell'avviso, dovesse ricevere ulteriori richieste, al fine di garantire la massima trasparenza e competitività, provvederà alla pubblicazione di manifestazione d'interesse.

In tutti casi nei quali l'ente avvierà manifestazione d'interesse, lo stesso, provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale una manifestazione di interesse riguardante l'installazione e la gestione su suolo pubblico di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi plug-in mirata alla realizzazione di una rete di ricarica capillare in ambito urbano ed extraurbano.

Gli operatori interessati all'installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici ed ibridi plug-in dovranno presentare una domanda preliminare mediante invio del modulo di manifestazione di interesse debitamente compilato e firmato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Al termine di tale data verranno valutate tutte le proposte ricevute sulla base dei criteri definiti nella sopracitata manifestazione d'interesse, che comprendano anche la possibilità di alternative e/o migliori.

Verranno accolte tutte le domande pervenute, previa verifica del rispetto dei requisiti richiesti.

Qualora le stesse postazioni vengano indicate da due o più operatori superando il numero di IdR previste per una data posizione verrà data priorità all'operatore offerente colonnine di maggiore potenza, o in caso di parità di potenza, il maggior numero di colonnine. Se anche questo criterio non fosse sufficiente alla determinazione dell'ordine di priorità verrà data priorità all'operatore la quale ha presentato per prima la domanda (data e ora di protocollazione in caso di invio cartaceo o attestazione della data e orario di invio in caso di utilizzo di PEC).

Nel caso in cui le posizioni scelte da un operatore non le fossero assegnate per le ragioni sopra riportate, la stessa potrà concordare direttamente con l'Amministrazione una variazione delle posizioni proposte sulla base di quelle ancora disponibili.

Qualora tutte le postazioni proposte vengano saturate, l'Amministrazione si rende disponibile a valutare ulteriori postazioni in collaborazione con gli operatori offerenti.

Gli operatori economici selezionati in esito alla fase precedente saranno chiamati alla sottoscrizione della



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA III TECNICO MANUTENTIVA

concessione- contratto.

Gli operatori dovranno inviare al Comune di Scilla entro 30 giorni dalla sottoscrizione, la documentazione progettuale necessaria. I progetti e la realizzazione dei manufatti dovranno essere conformi alle previsioni degli strumenti Urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale. La realizzazione degli interventi che riguardino aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale sarà subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.

Il Comune, qualora strettamente necessario, potrà richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati, purché gli interventi siano unicamente correlati alle installazioni delle infrastrutture di ricarica.

La progettazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto Ministero Infrastrutture del 03/08/2017, a tutte le norme tecniche e regolamentari, sia nazionali che comunali.

Il Comune comunicherà all'operatore economico, ai sensi dell'art. 57 co. 14bis del DL 16/07/2020 n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in Legge 120 dell'11/09/2020 e s.m.i., l'approvazione dei progetti entro 30 giorni dalla relativa presentazione e/o integrazione richiesta. Tale documento è da considerarsi titolo autorizzativo all'effettuazione delle necessarie manomissioni di suolo pubblico e titolo concessorio per l'occupazione del suolo pubblico ai sensi del presente regolamento e per tutta la durata della concessione.

15. TEMPISTICHE INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA

Gli operatori dovranno impegnarsi ad installare e mettere in funzione le colonnine oggetto della propria offerta entro 90 giorni solari dalla data di sottoscrizione della concessione-contratto.

Tale intervallo temporale è da considerarsi non comprensivo delle tempistiche legate al rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni/pareri.

Gli operatori potranno chiedere la messa in funzione di ulteriori colonnine successivamente, previa verifica del tasso di utilizzo delle IDR installate, con tempistiche da concordarsi successivamente tra le parti. Anche per le aree relative a queste colonnine la durata della concessione rimane fissata in 10 anni dalla data di sottoscrizione della concessione- contratto.

16. ASSICURAZIONE DANNI CONTRO TERZI

Gli operatori dovranno sottoscrivere, prima della firma della concessione- contratto, idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Scilla da tutti i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, eventuali sinistri e/o danni a persone, cose e animali, durante il periodo di concessione del suolo pubblico per un importo di euro 5.000.000,00.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di concessione e cessa a seguito della verifica della regolare messa in pristino a seguito dello scadere della concessione.

17. CAUZIONE DEFINITIVA

Gli operatori dovranno altresì costituire, prima della sottoscrizione della concessione contratto, a garanzia degli obblighi assunti, apposita cauzione, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a prima richiesta per un importo pari a € 2.500,00 per ogni infrastruttura su asfalto regolare e pari a € 5.000,00 per ogni infrastruttura collocato su materiali diversi dall'asfalto (es. autobloccanti, porfido, ecc.) a garanzia di eventuali danni e ripristini. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario e cessa di avere effetto solo a seguito della verifica della regolare messa in pristino



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA III TECNICO MANUTENTIVA

a seguito dello scadere della concessione, fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni da parte dell'Ente.

In caso di revoca della concessione per fatto dell'appaltatore, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune di Scilla, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

18. REPORT UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE

Gli operatori dovranno inviare con cadenza semestrale all'Amministrazione un report nel quale vengano indicati per ogni colonnina installata il numero di ricariche effettuate e i kW/h erogati giornalmente.

Il Report potrà contenere ulteriori dati e rielaborazioni secondo modalità definite tra le parti.

Dovrà altresì essere messo a disposizione dell'Amministrazione un applicativo web mediante il quale sia possibile verificare in tempo reale lo stato di funzionamento delle colonnine di ricarica, dove vengano registrati anche gli eventuali malfunzionamenti delle stesse e i successivi ripristini.

Dovranno inoltre essere messi a disposizione tramite i dati relativi allo stato di occupazione delle colonnine di ricarica (libera, occupata, prenotata, etc.), lo stato di funzionamento (se non disponibile a seguito di guasto o alte cause) oltre a dati storici relativi all'utilizzo delle colonnine (per ogni ricarica dovranno essere indicati almeno: istante inizio ricarica, istante fine ricarica, kW/h erogati).

I dati sopra esposti potranno essere liberamente utilizzati dal Comune e da terzi senza oneri in un'ottica di open data per lo sviluppo di servizi da erogare a cittadini ed imprese.

19. STANDARD DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO

Qualora si verifichi un malfunzionamento delle infrastrutture di ricarica che pregiudichi l'erogazione del servizio, tale malfunzionamento dovrà essere sistemato:

- Entro 3 giorni lavorativi qualora nella postazione sia presente una sola colonnina di ricarica;
- Entro 5 giorni lavorativi qualora nella postazione sia presente almeno un'altra colonnina regolarmente funzionante.

Nel caso in cui il malfunzionamento sia dovuto a cause esterne chiaramente imputabili a soggetti terzi quali atti vandalici o incidenti il ripristino del servizio dovrà essere effettuato:

- entro 5 giorni lavorativi qualora nell'appostazione sia presente una sola colonnina di ricarica;
- entro 10 giorni lavorativi qualora nella postazione sia presente almeno un'altra colonnina regolarmente funzionante.

20. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

Nel caso in cui si verifichino sospensioni del servizio di ricarica per veicoli elettrici legate a manutenzioni/lavori stradali o a manifestazioni di vario tipo (manifestazioni sportive, fiere, ecc.), il Comune di Scilla dovrà darne tempestiva comunicazione al Concessionario che non avrà comunque diritto ad alcun indennizzo.

21. RIMOZIONE IMPIANTI E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre condizioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo al Concessionario.

Il titolare della concessione che intenda cessare la propria attività di ricarica dei veicoli elettrici, è tenuto



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA III TECNICO MANUTENTIVA

preliminarmente a verificare l'interesse da parte di altro gestore a sostituirlo nella erogazione del servizio, proponendolo al Comune entro quattro mesi (120 giorni) dalla data di presunta cessazione. Il Concessionario è comunque tenuto a rimuovere il manufatto fuori terra ed a ripristinare lo stato dei luoghi. In caso contrario l'Amministrazione procederà in danno al Concessionario, a norma di legge.

Se in un qualsiasi momento si dovesse verificare il non rispetto di una qualsiasi delle condizioni contenute nel presente regolamento, sarà revocata al Concessionario la concessione.

Nel caso in cui il Concessionario non dovesse provvedere alla rimozione dell'impianto entro tre mesi (90 giorni) dalla revoca della concessione, l'impianto sarà rimosso a cura del Comune di Scilla con addebito delle spese al Concessionario e incasso della cauzione.

22. PENALI

Al fine di verificare il rispetto degli obblighi del Concessionario, il Comune effettua periodicamente controlli, anche avvalendosi del Comando della Polizia Locale per le opportune competenze. Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- € 300,00 per ogni dispositivo di ricarica per l'inosservanza degli obblighi prescritti dall'articolo 6 del presente regolamento;
- € 150,00 per ogni mancato invio del rapporto di cui all'articolo 18 entro il termine prescritto;
- € 500,00, per ogni dispositivo di ricarica, in caso di mancato rispetto del termine prescritto dall'articolo 15 e incameramento della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a prima richiesta a garanzia;
- € 50,00 per ogni giorno successivo di ritardo nell'attivazione del servizio di ricarica di cui all'articolo 15, per ciascuno dispositivo di ricarica inattivo;
- € 50,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di ripristino stabilite all'art. 21 in cui non viene garantito il ripristino in caso di malfunzionamento o atto vandalico dei dispositivi di ricarica;
- € 500,00 a semestre, nel caso in cui il dispositivo di ricarica risulti inattivo per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare, e il Concessionario non abbia fornito adeguata motivazione al Comune di Scilla;
- € 50,00 per ogni giorno successivo, per ogni stallo di sosta, di mancato ripristino della segnaletica rispetto alle tempistiche di cui all'art. 9.

Nel caso in cui la violazione dell'obbligo di ripristino dei luoghi al termine della concessione si protragga per oltre tre mesi (90 giorni) per cause riconducibili a responsabilità del Concessionario, l'Amministrazione revoca tutti i provvedimenti emessi e acquisisce i relativi dispositivi di ricarica eventualmente già installati, al patrimonio Comunale e procede all'incameramento della polizza fidejussoria a garanzia (cauzione definitiva). Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui agli articoli 3, 7 e 12 se, a seguito di controlli, non saranno verificate le condizioni previste, il Comune richiederà il pagamento, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione, del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo in applicazione dell'art. 57 co. 10 della L. 120/2020 e s.m.i..

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa delle inadempienze. Le penalità applicate, nonché le spese per l'eventuale esecuzione in danno, sono escusse mediante incameramento sulla cauzione definitiva del corrispondente importo. L'applicazione della decurtazione e della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Il Comune potrà sempre, ai sensi dell'art. 1382 C.C., richiedere al Concessionario il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.